

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Giuseppe Conte	. Presidente
- avv. Domenico Parrotta	. membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Fabrizio Maimeri	. membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina	. membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci	. membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (estensore)

nella seduta del 2.7.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di aprile 2008 il ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione, per un importo di euro 8.640,00 rimborsabile in quarantotto rate mensili di euro 180,00.

In occasione della stipula corrispondeva una commissione finanziaria ed una commissione di intermediazione, i cui importi venivano calcolati in misura percentuale sul totale corrisposto; inoltre il ricorrente versava euro 200,00 a titolo di spese di istruttoria ed euro 193,95 a titolo di premio assicurativo.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di novembre 2010, in corrispondenza della trentesima rata di rimborso; nel conteggio estintivo redatto dall'intermediario risultava la retrocessione di euro 97,90 quale abbuono degli interessi a scalare pari al 3,90% nonché di euro 28,80 quale deduzione delle commissioni soggette a maturazione nel tempo.

Veniva, pertanto, inoltrato un reclamo, per il tramite di un professionista di fiducia, con il quale si richieda il rimborso di euro 375,88 a titolo di retrocessione delle quote non maturate delle voci commissionali, oltre che della penale per l'anticipata estinzione del finanziamento. In riscontro al reclamo, l'intermediario ribadiva la correttezza dei conteggi effettuati e il rimborso della somma di euro 28,80, riconosciuto solo in ragione della *policy* aziendale; circa la richiesta di rimborso del premio assicurativo rinviava il ricorrente alla compagnia di assicurazioni.

Insoddisfatto della risposta ottenuta, il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre per il tramite del professionista di fiducia – reiterando la propria richiesta restitutoria, quantificata in euro 375,88,



oltre interessi e rifusione delle spese di assistenza; la domanda trovava fondamento, oltre che nelle decisioni di questo Arbitro, nelle disposizioni dell'art. 125-sexies t.u.b., nonché nelle istruzioni del Governatore della Banca d'Italia formulate nel 2009 e nel 2011, oltre a quelle dell'accordo ABI-Ania del 2008 e del regolamento ISVAP n. 35/2010, per quanto concerneva il premio assicurativo. L'intermediario si costituiva ritualmente mediante deposito di controdeduzioni nelle quali, dopo aver ribadito la trasparenza del contratto de quo e la sua coerenza con le disposizioni vigenti in materia, ribadiva che in occasione del conteggio estintivo si fosse limitato a corrispondere al ricorrente la somma di euro 97,90 a titolo di rimborso degli interessi compensativi maturati ed un ulteriore abbuono pari ad euro 28,80 a titolo di restituzione della quota non maturata delle voci commissionali, in ragione delle determinazioni societarie assunte autonomamente, anche in assenza di un obbligo di legge. Al riguardo, infatti, precisava che - in ossequio al principio di irretroattività della legge – le norme di cui al t.u.b., modificate dopo il 2010, nonché della normativa successiva, anche secondaria, non potessero trovare applicazione relativamente al caso di specie. In particolare, con riguardo alla commissione finanziaria, specificava che potessero trovare applicazione soltanto le norme di cui al t.u.b., nella versione precedente alla modifica, nonché del d.p.r. n. 180/1950; in merito alla richiesta di rimborso delle spese fisse, eccepiva che nulla fosse dovuto trattandosi di oneri relativi a compiti effettuati; quanto agli oneri assicurativi, rilevava la disciplina introdotta dalla legge n. 221/2012 che impone l'obbligo restitutorio in capo alle compagnie di assicurazione; infine, quanto alla restituzione della penale, ribadiva la corrispondenza dell'importo richiesto con la percentuale prevista dalla legge. Di conseguenza, contestava anche le consequenti domande di corresponsione degli interessi legali e delle spese di assistenza.

Il ricorrente, con note di replica eccepiva quanto *ex adverso* dedotto richiamando le considerazioni già svolte con l'atto introduttivo del presente procedimento; chiedeva – oltre alle domande già spiegate con il ricorso – anche la verifica del conteggio relativo ai costi effettivamente addebitati e dell'eventuale superamento del tasso di soglia antiusura, con i conseguenti provvedimenti ivi compreso il risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente.

DIRITTO

La domanda verte sull'accertamento del diritto alla restituzione delle voci commissionali corrisposte all'intermediario, in seguito all'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione mensile.

Tale diritto, come peraltro più volte ribadito da questo Collegio, trova fondamento nel principio di equa riduzione del costo del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dalle norme del testo unico bancario già prima della novella intervenuta nel 2010.

Infatti, già l'art. 125, comma 2, t.u.b. in vigore al momento della estinzione anticipata del finanziamento e comunque alla data di conclusione del contratto, disponeva che "Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR".

Dal canto loro, le disposizioni attuative della ridetta norma, contenute nella Delibera CICR 8 luglio 1992, all'art. 3, comma 1, prevedevano che "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".

Rispetto al previgente quadro normativo, dunque, la disposizione riveniente dall'art. 125-sexies t.u.b. attualmente in vigore appare confermativa del principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente, senza che possa porsi al riguardo alcuna questione in merito alla corretta applicazione del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ.

Ne discende che deve essere riconosciuto in favore del ricorrente il diritto alla retrocessione delle voci commissionali, nella parte in cui queste non fossero ancora maturate al momento



dell'estinzione anticipata del finanziamento *de quo*: depongono in tal senso, oltre che i precedenti in tema di questo Arbitro, anche le disposizioni contenute negli indirizzi del Governatore della Banca d'Italia emanati per i soggetti operanti nel comparto della cessione del quinto dello stipendio dapprima nel 2009 e successivamente nel 2011.

Per queste, infatti, non può porsi la questione relativa alla efficacia delle leggi nel tempo, sostanziandosi in disposizioni volte semplicemente ad offrire indicazioni operative per gli intermediari, allo scopo di conformare ai richiamati principi i propri comportamenti e prassi negoziali.

A tale riguardo, ed in considerazione della fattispecie posta all'attenzione del Collegio, deve rilevarsi che già questo Arbitro – anticipando anche le indicazioni dell'Autorità di vigilanza – avevano stigmatizzato la prassi contrattuale invalsa, che non consentiva di poter operare un sicuro discrimen tra attività soggette a maturazione nel tempo, durante l'intero svolgimento del rapporto contrattuale (cc.dd. recurring), e quelle invece destinate ad esaurirsi nella fase preliminare e prodromica alla concessione del prestito (cc.dd. up front): ciò, di fatto, impedisce per un verso di rendere adeguatamente informato il consumatore sui costi effettivi del finanziamento cui accede e, per altro verso, non lo rende edotto degli importi ripetibili in caso di estinzione anticipata. In conseguenza della richiamata distinzione, si è così nettamente operata la distinzione tra commissioni ripetibili e non: solo le prime, infatti, possono formare oggetto di rimborso nella quota relativa alla vita residua del finanziamento estinto anticipatamente (in assenza di ulteriori criteri di restituzione contrattualmente stabiliti ed oggettivamente incensurabili).

Nel caso di specie, il contratto prevedeva la corresponsione di una commissione finanziaria e una di intermediazione; quanto alla prima, dalla lettura della relativa pattuizione, risulta chiaramente che essa sia volta a remunerare attività essenzialmente svolte nella fase preliminare alla concessione del finanziamento e, in quanto tali, non retrocedibili; la relativa domanda, pertanto, deve essere rigettata.

La commissioni di intermediazione, dal canto suo, appare invece descritta con una formulazione equivoca, che comprende la remunerazione di attività di natura eterogenea, non tutte riconducibili alla fase prodromica alla concessione del prestito: dinanzi a tali opache formulazioni, la giurisprudenza di questo Arbitro ha inteso riconoscere il diritto alla restituzione dei relativi importi, calcolati secondo il metodo proporzionale alla vita residua del finanziamento.

Pertanto, a fronte dell'importo di euro 352,59 (corrispondente al 4,080874% del capitale lordo mutuato) va riconosciuto il diritto al rimborso della somma di euro 132,22; il Collegio rileva, tuttavia, che – come risulta dal conteggio estintivo versato in atti dalle parti – l'intermediario resistente abbia inteso riconoscere la somma di euro 28,80; come precisato anche in sede di controdeduzioni, la determinazione di detto importo è stata rimessa ad una mera *policy* aziendale, senza però che sia stato determinato il criterio di calcolo adottato; non potendosi ravvisare la coerenza e la logicità del criterio adottato, detto importo può essere soltanto detratto dalla quota retrocedibile, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il diritto alla retrocessione dell'ulteriore importo di euro 103.42.

In merito alla richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di premio assicurativo, l'intermediario si limita ad eccepire la disciplina intervenuta in seguito all'entrata in vigore della legge n. 221/2012, la quale prevede che in riferimento alle polizze assicurative connesse a mutui o ad altri contratti di finanziamento al consumo, in caso di estinzione anticipata, le imprese di assicurazione (e non anche gli intermediari collocatori delle polizze medesime) siano obbligate a corrispondere la quota parte del premio integralmente versato in loro favore.

Ad avviso del Collegio, tale considerazione non appare convincente: al di là del rilievo relativo alla applicabilità di detta disposizione ai contratti conclusi ed estinti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, la pena sottolineare che la norma di cui si discute non sia una norma di legittimazione, nel senso che essa non individua il soggetto passivamente legittimato alla restituzione; essa, al contrario, conferma un principio generale – desumibile anche dalla normativa applicabile in precedenza e come questo Collegio ha più volte ribadito (*cfr.* Collegio di Napoli, dec. nn. 2439/12, 1720/12, 746/2012, 1073/11, 359/11, 2466/11; Collegio di Roma, dec. nn. 491/2012 e 1979/2012; Collegio di Milano, dec. nn. 195/2012 e 2055/12) – per cui sussiste tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione un collegamento negoziale tale per cui le vicende che riguardano il primo condizionano la sorte del secondo. In particolare, l'anticipata estinzione del



prestito non può che riverberare anche sul secondo: in ragione della interdipendenza sussistente tra i due contratti (sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo: per la giurisprudenza di legittimità *cfr.* Cass. civ., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass. civ., 10 luglio 2008, n. 18884), va riconosciuto il diritto al rimborso delle quote assicurative non ancora maturate, il quale può esser fatto valere anche nei confronti dell'intermediario collocatore della polizza nella misura proporzionalmente determinata di euro 73.48.

Il ricorrente chiede, altresì la retrocessione della somma versata in sede di conteggio estintivo a titolo di penale per l'anticipata estinzione del finanziamento, nonché delle spese fisse sostenute: entrambe le domande vanno rigettate.

La prima non può trovare accoglimento posto che le disposizioni attuative della norma di cui all'art. 125, comma 2, t.u.b. – applicabile, per quanto detto, *ratione temporis* – stabiliscono la possibilità della corresponsione di una somma a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di anticipata estinzione, laddove contrattualmente previsto: dalla lettura dell'accordo intercorso tra le parti, tale pattuizione risulta espressamente prevista, con la conseguenza che alcuna retrocessione può essere disposta. A tale riguardo, infatti, non può trovare accoglimento l'eccezione specificamente sollevata dal ricorrente, il quale ritiene che – trattandosi di un finanziamento il cui importo non supera il valore di diecimila euro, debba trovare applicazione la relativa disposizione dell'art. 125-sexies, comma 3, lett. d), t.u.b.; per le ridette ragioni, infatti, tale disposizione, entrata in vigore in virtù del d. lgs. n. 141/2010, non può trovare applicazione nel caso di specie.

In merito alle spese, invece, alcun rimborso può essere disposto tenuto conto del fatto che le somme corrispondenti sono state versate per lo svolgimento di attività naturalmente connesse e regolarmente espletate in funzione della concessione del finanziamento.

Residua la questione relativa alla verifica dei conteggi effettuati in relazione al prestito *de quo*; detta domanda non può essere accolta. Al di là del rilievo che essa sia essenzialmente volta all'espletamento di un'attività di natura consulenziale, che esula dalla cognizione del Collegio, rilevante ed assorbente è anche il rilievo che questa sia stata posta per la prima volta soltanto in sede di repliche.

Sulle somme di cui è stata disposta la retrocessione, il Collegio dispone che siano altresì calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

Da ultimo, il Collegio ritiene che debba essere corrisposta una somma, equitativamente determinata in euro 200,00, a titolo di ristoro per l'attività di assistenza svolta sin dalla fase del reclamo dal professionista di fiducia del ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 176,86, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza tecnica nella misura di € 200.00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da GIUSEPPE CONTE